

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**

(ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)

tra il

Ministero della Giustizia

TRIBUNALE ORDINARIO

Agrigento

e

COMUNE DI SANTA ELISABETTA

②

CONVENZIONE

ART. 1

Attività da svolgere

Il Comune di Santa Elisabetta in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il Comune di Santa Elisabetta specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: **Manutenzione verde pubblico, manutenzione con piccoli lavori negli immobili comunali, pulizia strade, servizi vari (mensa, biblioteca, uffici, servizio di assistenza nelle scuole e anziani)**

ART. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i

mi

condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3

Coordinatori delle prestazioni

Il Comune di Santa Elisabetta che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Comune di Santa Elisabetta per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi comunica al Tribunale e all'UEPE l'avvio della prestazione dell'attività non retribuita, mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Comune di Santa Elisabetta si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART. 4

Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Santa Elisabetta si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.

Il Comune di Santa Elisabetta si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART. 5

Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di Santa Elisabetta corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E'obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Santa Elisabetta .

ART. 6

Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ari

ART. 7

Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 8

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

ART. 9

Relazione sull'applicazione della convenzione

Il Comune di Santa Elisabetta previa comunicazione all'UEPE, predispone annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

ri

ART. 10

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di anni tre a decorre dalla data di sottoscrizione delle parti. Alla scadenza l'accordo si intende tacitamente rinnovato salvo diversa volontà delle parti.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Penale

Agrigento, 25 MAG. 2023

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Pietro M. A. Falcone



IL Legale Rappresentante
del Comune di Santa Elisabetta

ALLEGATO TECNICO

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. Lgs 28 AGOSTO 2000 N.274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale **COMUNE DI SANTA ELISABETTA**
- Sede legale **SANTA ELISABETTA**
- C.F. **80004000842**
- Rappresentante legale **Sindaco pro- tempore Domenico Gueli**

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità **strutture comunali (Cimitero – campo sportivo strade – villette – giardini)**
- Numero di lavoratori impiegabili contemporaneamente: **quattro**
- Orario di lavoro previsto **dalle ore 8:00 alle ore 13.00**
- N. di giorni lavorativi per settimana **5 giorni a settimana dal Lunedì al venerdì**
- Giorno di riposo _____
- Mansioni prevalenti : **Manutenzione ordinaria - pulizia – spazzolamento delle strutture e delle sedi di cui sopra**



Domenico Gueli

**CONVENZIONE CON
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'**
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO 2000 N.274
E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

I

ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ENTE SOTTOSCRITTORE

- **Ragione sociale:** Comune di Santa Elisabetta
- **Sede legale:** Piazza Giovanni XXIII
- **Indirizzo di posta elettronica:** servsoc.selisabetta@gmail.com
- **P. IVA/C.F. :** 80004000842
- **Rappresentante legale:** Arch. Domenico Gueli - Sindaco
nato in: Santa Elisabetta **il:** 23/04/1969

CONDIZIONI DI IMPIEGO

- **Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:** Territorio comunale ed edifici civili
- **Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente:** 3 (Tre)
- **Orario di lavoro previsto:** 08:30 – 12:30 (16:00-19:00 a seconda delle esigenze)
- **N. di giorni lavorativi per settimana:** 2 (Due) a settimana a seconda delle esigenze
- **Giorno di riposo:** Sabato e domenica
- **Mansioni prevalenti (breve descrizione):** Manutenzione verde pubblico, manutenzione con piccoli lavori negli immobili comunali, pulizia strade, servizi vari (mensa, biblioteca, uffici, servizi di assistenza nelle scuole e anziani).